

*Martino Mortola **

LE DESTINAZIONI DEL CLERO/1

Sviluppo storico e significato teologico di alcune prassi

SOMMARIO: INTRODUZIONE – I. LE NORMATIVE VIGENTI DAL CONCILIO DI TRENTO AL VATICANO II. L'ISTITUTO DEL GIUSPATRONATO E I CONCORSI: 1. *Il giuspatronato*; 2. *Prescrizioni del Concilio di Trento*; 3. *L'enciclica Cum Illud del 1742*; 4. *Il Codice del 1917*; 5. *La riforma auspicata dal Concilio Vaticano II. CD 31*; 6. *La modifica delle modalità di provvisione nella diocesi di Milano*; 7. *Valutazioni sintetiche* – II. LE INDICAZIONI CANONICHE E PASTORALI DOPO IL 1983: 1. *Il CIC del 1983*; 2. *Pastores Gregis § 47 (2003)*; 3. *Il Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi Apostolorum Successores (2004)*; 4. *Il Sinodo 47° della Diocesi di Milano*; 5. *Linee di comparazione* – III. LA DESTINAZIONE È UN EVENTO QUASI-SACRAMENTALE? UNA COMPRESIONE SIMBOLICA DELLE NOMINE

INTRODUZIONE

In un recente romanzo, i vescovi francesi si trovano di fronte ad una situazione imprevedibile. Alcuni dei loro preti, come segno di protesta per le condizioni in cui si trovano a operare, si rinchiudono in clausure impensabili: chi si mura vivo, chi occupa il faro di un porto, chi trasloca nel tronco di un albero. Di fronte al susseguirsi di questi casi il Vescovo di don Beniamino, il prete che aveva iniziato a compiere questi gesti estremi, formula una confessione di colpa che, sebbene appartenga al genere del romanzo, non suona così lontana da tante preoccupazioni dell'episcopato attuale.

«Chiediamo loro sempre più di prendersi cura di territori enormi, per rassicurarci delle nostre capacità di non perdere terreno. Ma la realtà è che non ce la facciamo. Sarebbe ora di avere il coraggio di ammetterlo, invece di continuare a rattoppare. Smettiamola di credere che possiamo fare tutto. Bisogna ripensare ogni ruolo in funzione dei talenti e dei carismi dei nostri preti, pena il vederli crollare tutti quanti». Monsignor Vignon si interruppe un istante, con un nodo alla gola: «In confidenza, vi confesso che Beniamino si è rinchiuso anche perché io non sono stato capace di soddisfarlo in un suo

* Professore incaricato di Teologia Dogmatica presso il Seminario Arcivescovile di Milano con sede a Venegono Inferiore.

bisogno narcisistico... che era pure legittimo. Sotto sotto si aspettava di avere un incarico che io ho affidato a un altro. Questo tipo di delusione è frequente, ma noi non sappiamo gestirla. I preti sono anche loro uomini. Come noi del resto... Abbiamo tutti bisogno di riconoscenza»¹.

Al di là del genere narrativo, occorre riconoscere quanta densità emotiva ed esistenziale comporta ogni destinazione e cambio di incarico, soprattutto in persone che non considerano la loro attività semplicemente un mestiere, ma dedicano ad essa tutta la loro vita. Allo stesso tempo, colpisce come il tema della destinazione sia molto marginale in ogni riflessione sul ministero ordinato, per non dire totalmente assente. A seguito della rinnovata impostazione inaugurata da *Presbyterorum Ordinis* si riflette molto su tanti aspetti della vita del prete, ma molto meno sull'atto che sta a monte delle condizioni pratiche della sua vita.

Proprio sulla questione delle destinazioni del clero si concentra questo studio, composto da due sezioni distinte. La prima coincide con l'articolo qui pubblicato: secondo una prospettiva storica si documenta come nel corso dei secoli il tema delle destinazioni sia stato normato in modi differenti a livello della Chiesa universale, regionale e locale. Lo scopo di questa disamina è quello di mettere in relazione le norme del diritto con gli insegnamenti magisteriali per mostrare ciò che va preservato in una riflessione insieme teologica e pratica sulla destinazione di un ministro ordinato. Per delimitare la ricerca, ci si limita qui al caso particolare della destinazione dei parroci, che appare un punto nevralgico dell'attuale configurazione della Chiesa locale e che ha conosciuto nell'ultimo secolo diverse mutazioni².

Si è scelto di leggere i decreti e gli interventi magisteriali in modo diacronico per far comprendere come la provvisione delle parrocchie sia

¹ J. MERCIER, *Il signor parroco ha dato di matto*, San Paolo, Cinisello Balsamo 2017, 105-106.

² Tratterò principalmente della destinazione dei parroci, ma senza dimenticare gli altri presbiteri e i diaconi permanenti. Questa scelta è motivata essenzialmente da due aspetti. Il primo è dato dal fatto che la Congregazione per il Clero nel recente documento «La conversione pastorale della comunità parrocchiale al servizio della missione evangelizzatrice della Chiesa» (2020) ribadisce la centralità del ministero del parroco. Il secondo è dato dall'emergere di una crisi del ministero di parroco che appare adesso meno desiderabile di altri incarichi, a motivo spesso di un sovraccarico di lavoro. Solo a titolo di esempio, oltre al romanzo citato prima, si legga: T. FRINGS, *Così non posso più fare il parroco. Vi racconto perché*, Ancora, Milano 2018.

un dato assai complesso e ancora troppo poco studiato. L'ipotesi che qui si vuole verificare è se ogni prassi di nomina dipenda, esplicitamente o implicitamente, da visioni di Chiesa e di ministero che sono variate nei secoli. Si considera utile trattare separatamente la documentazione previa al CIC del 1983 da quella emanata successivamente.

Nella seconda parte dello studio, si suggeriranno alcuni criteri di revisione della prassi delle destinazioni in un contesto in cui diventa impossibile conciliare la tradizionale distribuzione del clero nelle parrocchie con le disponibilità numeriche e soggettive dei ministri ordinati. La speranza è che questa ricerca possa contribuire alla riflessione portata avanti dal sinodo della Chiesa in Italia inaugurato nell'ottobre 2021.

I. LE NORMATIVE VIGENTI DAL CONCILIO DI TRENTO AL VATICANO II.

L'ISTITUTO DEL GIUSPATRONATO E I CONCORSI

In questo primo capitolo ci si sofferma sul metodo con cui veniva condotto il concorso per la nomina dei parroci, che nella storia moderna è stata normata in modo via via più rigoroso. Per comprenderne il valore dobbiamo guardare necessariamente al fenomeno del giuspatronato.

1. Il giuspatronato

L'istituto del giuspatronato si è dato in forme molto diverse tra loro lungo i secoli. La definizione che propone Pietro Bertolla risulta la più pertinente.

Il giuspatronato è il complesso dei privilegi e dei doveri che spettano a una o più persone relativamente a una chiesa o a un beneficio ecclesiastico, in base a un titolo giuridico speciale. La prerogativa più importante, benché non indispensabile, è lo «*ius nominandi et praesentandi*» del sacerdote alla chiesa o al beneficio vacante, per cui il patrono, anche laico, ottiene una partecipazione alla provvista canonica³.

Tale istituto era diffuso tra il XIV e XVI secolo, quando la Curia Romana era solita concedere tale prerogativa a coloro che donavano le loro ricchezze per fondare o restaurare una parrocchia o cappella. Dal momen-

³ P. BERTOLLA, *Il giuspatronato popolare nell'arcidiocesi di Udine*, Pontificia Universitas Lateranensis, Roma 1960, 5.

to in cui alcune famiglie, o l'intera cittadinanza, sostenevano queste spese, si riteneva giusto che avessero un ruolo attivo nell'elezione del parroco. In altri luoghi erano i capitoli delle chiese principali ad avere questo diritto sulle chiese minori. L'autorità del Vescovo riguardo alle nomine era perciò limitata dal fatto che la sede di Roma era molto generosa nel concedere questi diritti a chi sovvenzionava i beni ecclesiastici⁴. È ben documentato come tale pratica portasse sovente a veri e propri scismi tra i differenti partiti (quando tutta la cittadinanza era chiamata al voto), oppure a casi di simonia, quando le singole famiglie dovevano mantenere il prete per la propria parrocchia. Spesso si contrapponeva il candidato parroco proposto dal Vescovo e quello proposto da chi aveva il diritto di giuspatronato, e questo diventava ancora una volta un pretesto per l'autorità civile di ingerirsi nelle nomine ecclesiali. Si comprende come la norma del Concilio di Trento che stabilisce la necessità di un concorso diventi un antidoto contro gli abusi sopramenzionati⁵.

2. *Prescrizioni del Concilio di Trento*

Il canone XVIII del *Decretum de reformatione* norma la prassi per la nomina dei parroci nel caso in cui una parrocchia risulti vacante.

Si stabilisce che il Vescovo e chi ha il diritto di patronato entro dieci giorni o altra scadenza stabilita dal vescovo, designerà dinanzi agli esaminatori alcuni chierici idonei a reggere la chiesa. Tuttavia anche altre persone, che conoscessero chierici capaci per questo ufficio, potranno fare i loro nomi, per poter accedere a una diligente raccolta di informazioni sull'età, sul comportamento e sulle capacità di ciascuno⁶.

L'interesse del canone si pone successivamente sulla figura degli esaminatori: essi dovevano essere almeno sei e dovevano avere il gradimento del sinodo diocesano al momento della loro presentazione annuale da parte del Vescovo. Per svolgere questo incarico era richiesta la licenza in discipline ecclesiastiche oppure venivano scelti tra coloro che, facendo parte del clero diocesano o religioso, si dimostravano competenti nell'esa-

⁴ G. MICCOLI - G. CHITTOLINI, *La Chiesa e il potere politico dal Medioevo all'età contemporanea* (= Storia d'Italia Annali 9), 51-52.

⁵ G. MICCOLI - G. CHITTOLINI, *La Chiesa e il potere politico*, 552-555.

⁶ G. ALBERIGO - H. JEDIN (edd.) *Conciliorum oecumenicorum decreta* (edizione bilingue), EDB, Bologna 1991, 771.

minare. A loro era chiesto un giuramento di imparzialità, affinché il loro giudizio potesse essere libero da favoritismi personali.

L'esame condotto dagli esaminatori aveva come scopo la selezione, tra i candidati ad una determinata parrocchia, di quelli sufficientemente abili. Tra coloro che venivano considerati adatti, il Vescovo doveva nominare il candidato ritenuto più idoneo. L'applicazione del canone distingue tra parrocchie di patronato ecclesiastico o laicale. Nel primo caso, coloro che erano ritenuti idonei dagli esaminatori venivano presentati a chi esercitava il giuspatronato, che doveva eleggere il candidato favorito. A quel punto l'eletto si doveva recare dal Vescovo, il solo a cui spettasse la nomina definitiva. Nel secondo caso, il patrono presentava un solo candidato agli esaminatori ed essi dovevano esaminarlo per valutarne l'idoneità.

Sia nel caso di parrocchie in cui vigeva il sistema del patronato, sia nelle altre, la nomina di un parroco era valida solamente se le candidature erano state approvate dagli esaminatori. A discrezione del Vescovo, a motivo delle circostanze storiche, si poteva modificare la forma dell'esame, senza però mai ometterlo del tutto⁷.

Nel suo commentario alle fonti canoniche sopra menzionate, Sosio D'Angelo pone in luce come la forma del concorso non fosse stata determinata dal canone tridentino in ogni suo aspetto; in particolare la principale debolezza era dovuta al fatto che il decreto richiedeva un esame orale.

A questo proposito D'Angelo scrive che

il giudizio episcopale si trovò, per il sistema orale, privo della garentia che deriva dalla presunzione di dritto, e si era ammessa a sporgere gravame senza documento di sorta. Il più delle volte la furberia e l'ambizione uscirono vittoriose, mediante nuovi studi fatti nel corso delle more di procedure, prolungate ad arte. Ne avevano danno la giustizia, il decoro episcopale, le stesse chiese parrocchiali⁸.

Si comprende bene la ragione per cui Pio V nel quarto paragrafo della Costituzione *In conferendis* normò la possibilità di ricorso per coloro che si ritenessero valutati ingiustamente nell'esame. Si stabilì infatti che un

⁷ A questo proposito Pio V, nella Costituzione *In conferendis* (1567) ribadisce la necessità del concorso per nominare validamente un parroco. Il fatto che nel corso dei secoli si sia dovuto più volte ribadire la necessità del concorso lascia pensare che tale prassi confliggeva spesso con interessi particolari di chi amministrava i benefici ecclesiastici.

⁸ S. D'ANGELO, *Parroco e parrocchia nel codice di diritto canonico* (= Biblioteca canonico-giuridico-pastorale, II serie, 2), P. Lisi, Giarre 1921³, 26.

prete potesse ricorrere al metropolita, all'Ordinario di una diocesi vicina o alla Santa Sede per poter accedere a un nuovo esame⁹.

3. *L'enciclica Cum Illud del 1742*

Benedetto XIV, pubblicando l'enciclica *Cum Illud* (1742), tentò di limitare gli abusi che spesso venivano commessi nelle istanze di appello dei concorsi. Tuttavia anche la maggiore puntualizzazione sulle determinazioni canoniche circa il modo in cui si dovessero tenere i concorsi non pose fine ai ricorsi e ai contenziosi riguardo ai criteri di assegnazione dei parroci alle parrocchie; questa enciclica, però, ebbe il pregio di diventare la sintesi normativa a cui si riferì anche il Codice del 1917.

Benedetto XIV negò che il Concilio di Trento si limitasse a vietare la nomina di parroci indegni senza fornire altri criteri di selezione. L'interpretazione che il Papa diede ai decreti tridentini è che si dovesse sempre scegliere come parroco il più degno tra coloro che erano stati presentati. Per tentare di superare la discrezionalità dei concorsi orali, il Papa stabilì che da quel momento i concorsi dovessero essere scritti e dovessero rispettare le seguenti norme.

Primo: si assegnino a tutti i concorrenti gli stessi quesiti e casi e lo stesso testo del Vangelo sul quale comporre un piccolo brano di predica, per dimostrare la capacità di parlare davanti a un'assemblea. Secondo: i casi e i quesiti da risolvere siano dettati a tutti nello stesso tempo e a tutti ugualmente sia consegnato nello stesso tempo il testo del Vangelo. Terzo: si stabilisca per tutti lo stesso spazio di tempo entro il quale risolvere i casi, rispondere ai quesiti e comporre il discorsetto. Quarto: tutti i concorrenti siano chiusi nella stessa stanza, da cui, finché scriveranno (si darà infatti a tutti la possibilità di scrivere), nessuno di loro possa uscire né altri entrarvi, se non dopo aver completato e consegnato lo scritto. Quinto: tutti, ciascuno con la propria mano, scrivano e firmino le risposte e il discorso. Sesto: le risposte si scrivano in latino, il discorso nella lingua che si suole usare con il popolo. Settimo: ogni risposta e ogni discorso, quando verranno presentati da uno dei concorrenti, siano firmati non solo da chi ha scritto e dal Cancelliere del concorso, ma anche dagli esaminatori e dall'Ordinario o dal suo Vicario che interverranno al concorso. Terminato il concorso secondo questa formula e assegnata la Chiesa parrocchiale a chi sarà giudicato più idoneo e più degno, non si ammetta appello o contro una inesatta relazione degli esaminatori o contro un irragionevole

⁹ S. D'ANGELO, *Parroco e parrocchia*, 5.

giudizio del Vescovo, a meno che non venga interposto entro dieci giorni dal giorno dell'assegnazione¹⁰.

Per Benedetto XIV questo non era l'unico aspetto di cui tenere conto per arrivare a un buon giudizio. Infatti, non si può presumere la bontà del candidato solamente dalla perizia teologica o dalle capacità di commentare il Vangelo. Per questo l'enciclica procede chiedendo che, sempre per evitare che un candidato indegno acceda all'ufficio di parroco, si facciano anche altri esami. In particolare, si raccomanda attenzione all'esperienza acquisita sul campo dal candidato, all'obbedienza dimostrata verso la gerarchia, all'esercizio delle virtù.

Pari, se non maggiore, accortezza usino gli esaminatori nell'indagare sulle altre qualità necessarie al governo delle anime; indaghino sulla bontà dei costumi, sulla serietà, sulla prudenza, sull'ossequio fino allora prestato alla Chiesa, sul merito acquisito in altri incarichi e sul corredo di tante altre virtù che vanno strettamente congiunte con la dottrina. Dopo aver esaminato tutto in comune, respingano con il loro voto gli inadatti e notifichino al Vescovo gli idonei¹¹.

4. Il Codice del 1917

Il canone 459 del codice pio-benedettino si limita a ratificare la *lex concursi* secondo l'enciclica di Benedetto XIV. Nel suo commento Giovanni Bagnus elenca tre casi in cui la parrocchia poteva essere assegnata senza concorso: quelle amovibili *ad nutum* (dette anche di collazione libera), quelle dove vigeva il sistema del patronato, quelle in cui si temeva che a seguito del concorso potessero sorgere conflitti o manifestazioni di protesta¹².

Il § 4 del canone 459 lascia intendere che la legge che prescriveva il concorso non era applicata ovunque con il medesimo rigore¹³. La scelta del

¹⁰ BENEDETTO XIV, Ep. Enc. *Cum Illud Semper* (14 dicembre 1742), in U. BELLOCCHI (ed.) *Tutte le Encicliche e i principali documenti pontifici emanati dal 1740*, vol. I, LEV, Città del Vaticano 1993, 72-73.

¹¹ BENEDETTO XIV, «Cum Illud», 76.

¹² G. BAGNUS, *La parrocchia fra attualità e riforma*, Giappichelli, Torino 2020, 16.

¹³ «In regionibus in quibus paroeciarum provisio fit per concursum sive specialem ad normam const. Benedicti XIV Cum Illud, sive generalem, haec forma retineatur, donec Sedes Apostolica aliud decreverit» (Can. 459 § 4).

legislatore fu di valorizzare le consuetudini senza imporre la *lex concursi*; inoltre, Pio X constatò che nell'episcopato non vi era unanimità circa la necessità di mantenere e praticare tale procedura per la nomina dei parroci¹⁴.

Per comprendere in cosa consistesse il concorso a cui allude il canone ci serviamo della preziosa ricostruzione di D'Angelo che, dopo aver commentato la disciplina del codice del 1917, riporta integralmente il regolamento per i concorsi alle parrocchie, evidenziando le differenze tra le diverse regioni ecclesiastiche¹⁵.

4.1. Regole generali del concorso

All'epoca della legislazione pio-benedettina i concorsi erano di due tipi: generali e speciali. I concorsi generali venivano stipulati due o più volte l'anno e permettevano agli esaminatori di stilare un elenco di coloro che erano idonei ad assumere l'incarico di parroco. Tali esami erano divisi in due parti: la prima parte verificava la scienza del candidato, la seconda parte gli altri requisiti canonici¹⁶.

L'editto del concorso speciale veniva appeso sulle porte della cattedrale e nella parrocchia divenuta vacante. A tale concorso venivano invitati tutti coloro che erano ritenuti atti ad amministrare la parrocchia (quindi che avevano superato il concorso generale). I preti che desideravano partecipare dovevano presentare richiesta scritta e avevano diritto ad essere esaminati nel giorno prescritto.

Il collegio degli esaminatori era presieduto necessariamente dal Vescovo o dal Vicario Generale. I giudici venivano scelti tra gli esaminatori sinodali o prosinodali, regolarmente nominati, in numero non minore di tre. Ogni diocesi nominava i propri esaminatori sinodali, in numero va-

¹⁴ C. MINELLI, «Pio X e il processo di codificazione delle norme sui parroci. L'esperienza del pastore e la scelta del legislatore», in G. BONI - E. CAMASSI - P. CAVANA (edd.), *Recte Sapere. Studi in onore di Giuseppe della Torre*, vol. I, Giappichelli, Torino 2014, 449. In questo studio si documenta come nell'imminenza del Vaticano I le leggi sul concorso erano pienamente osservate solo in alcune diocesi italiane, spagnole ed austriache.

¹⁵ S. D'ANGELO, *Parroco e parrocchia*, 91-161. I paragrafi che seguono sono una sintesi di tale documentazione.

¹⁶ Bagnus documenta che questa divisione si introduce dopo il Concilio Vaticano I per abbreviare il tempo del concorso speciale. Cf G. BAGNUS, *La parrocchia fra attualità e riforma*, 16.

riabile tra i quattro e i dodici. Compito del cancelliere era di redigere gli atti. Gli esaminatori sceglievano la pericope del Vangelo su cui i candidati dovevano redigere il sermone in lingua latina. Inoltre, venivano preparati quei casi di morale che dovevano essere risolti in lingua italiana, uguali per tutti i concorrenti. La normativa consigliava ai giudici di risolvere in forma scritta i casi assegnati prima di correggere le risposte dei candidati, così che la loro valutazione fosse il più imparziale possibile.

Dopo l'esame scritto avveniva l'esame orale; in quel contesto si chiedeva al candidato di tradurre e commentare un testo del Concilio di Trento o del catechismo romano o un'omelia del breviario. Al termine dell'esame gli esaminatori stendevano la relazione finale tramite un complesso sistema di scrutinio. Per valutare l'esame era prescritto che uno dei giudici leggesse l'omelia e gli altri dessero un voto e così doveva avvenire anche per i singoli casi morali. A questo primo scrutinio seguiva quello per le doti morali. Il concorso sarebbe stato nullo se non si fosse valutata anche questa dimensione.

Un candidato veniva ritenuto idoneo quando almeno la metà più uno degli esaminatori lo reputava tale. Il voto conseguito era dato dalla media ponderata tra le 3 parti dell'esame. Il peso della valutazione sulle virtù era equivalente alla somma del punteggio dell'esame scritto e quello orale.

L'elezione finale spettava al Vescovo che, tra tutti quelli ritenuti idonei, poteva scegliere colui che pareva essere più adatto per una determinata parrocchia. Nel caso in cui un concorso fosse andato deserto, il Vescovo poteva destinare un prete, previo superamento dell'esame generale, nella parrocchia che era rimasta vacante¹⁷.

5. La riforma auspicata dal Concilio Vaticano II. CD 31

Sin dalla fase preparatoria del Concilio Vaticano II emerse la volontà di riformare completamente il sistema della provvisione dei parroci. La commissione deputata alla questione riconobbe che sia l'istituto del giuspatronato, sia il sistema delle nomine riservate alla Santa Sede non garantiva a sufficienza il Vescovo diocesano affinché potesse scegliere liberamente

¹⁷ S. D'ANGELO, *Parroco e parrocchia*, 126.

colui che avrebbe dovuto rappresentarlo in un determinato luogo. Si chiese anche di abolire la legge dei concorsi per la stessa ragione¹⁸.

Nelle Congregazioni Generali del terzo periodo conciliare gli intervenuti in aula furono concordi nel chiedere l'abolizione del sistema dei benefici e dei concorsi. Significativo appare il discorso del Vescovo di Anagni, E. Compagnone, che verrà recepito in modo sostanziale nel testo finale.

Lo schema dovrebbe sottolineare che l'unione tra il Vescovo e i suoi sacerdoti non è soltanto disciplinare e giuridica, ma è fondata sul loro comune sacerdozio ed è per il bene delle anime. Per una maggiore efficienza pastorale occorre rivedere anche il problema dei benefici e – in certi casi – quello dei privilegi patronali¹⁹.

In nome del bene delle anime il decreto *Christus Dominus* stabilisce che devono essere abrogate tutte le forme di nomina che tolgono libertà al Vescovo. Per questo si sancisce che:

Quando il vescovo deve giudicare della idoneità di un sacerdote a reggere una parrocchia, tenga presente non solo la sua dottrina, ma anche la sua pietà, il suo zelo apostolico e le altre doti e qualità necessarie al buon esercizio della cura delle anime. Inoltre, dato che lo scopo fondamentale del ministero parrocchiale è il bene delle anime, conviene che il vescovo possa procedere più facilmente e convenientemente a provvedere alle parrocchie. Si aboliscano, salvo il diritto dei religiosi, sia tutti i diritti di presentazione, di nomina, di riserva, sia, dove esiste, la legge del concorso, generale e particolare²⁰.

6. La modifica delle modalità di provvisione nella diocesi di Milano

È utile soffermarsi sul caso particolare della regione ecclesiastica lombarda e su quanto accadde tra il 45° e il 46° Sinodo della diocesi di Milano (1951-1967), tappe di un cammino ecclesiale che documentano l'avvenuto cambio di prassi nel modo di nominare i parroci.

¹⁸ AD I, II, VII *De paroeciarum provisione, unione, divisione*. Sexta Congregatio: 14 novembre 1961.

¹⁹ Citato in G. CAPRILE, *Il Concilio Vaticano II: cronache del Concilio Vaticano II, edite da la Civiltà Cattolica*, La Civiltà Cattolica, Roma 1965, vol. IV, 33. Discorso originale pubblicato in AS III, II, 224.

²⁰ *Christus Dominus*, 28 ottobre 1965, 31.

Il regolamento in vigore nel 1921 in Lombardia fornisce ulteriori particolari riguardo la modalità del concorso in questa regione ecclesiastica²¹. I candidati dovevano portare per l'esame i risultati dei voti del Seminario, gli attestati di buona condotta sacerdotale, l'attestato delle confessioni e la frequenza agli esercizi spirituali e alle congregazioni²². Tutto il *dossier* veniva inviato al Vescovo e ai tre giudici da lui nominati in segreto allo scadere del termine per l'iscrizione.

Il presidente del concorso dettava un passo del catechismo romano, o di un Padre della Chiesa, e a partire da quel testo proponeva delle domande che verificassero la preparazione dottrinale del candidato. Successivamente, ogni esaminatore dettava un caso morale/canonico/pastorale. Infine, i candidati preparavano il sermone in lingua italiana. Durante lo scrutinio il cancelliere leggeva le risposte senza rivelare i nomi delle persone. Gli scrutatori valutavano ogni prova in decimi e alla fine si calcolava la media dei voti.

La valutazione sulle virtù morali era ancora più segreta. Nella diocesi di Milano venivano date a ciascun esaminatore due sfere, una bianca e una nera, e ognuno riponeva in una urna quella bianca se considerava il candidato idoneo o quella nera, se non lo considerava idoneo. Era abile ad essere parroco chi riceveva almeno due pareri favorevoli.

La seconda votazione riguardava l'elezione speciale, ovvero l'idoneità ad assumere l'ufficio di parroco in una determinata parrocchia, ma spesso questa votazione veniva omessa poiché il concorso prevedeva l'assegnazione di una sola parrocchia.

Il Vescovo sceglieva il parroco tra coloro che erano stati approvati. Come sempre, ci furono eccezioni alla forma tipica. Vi erano infatti parrocchie di nomina papale e in quel caso spettava a Roma decidere quale fosse il candidato più idoneo tra quelli proposti. Inoltre, per le parrocchie che erano soggette al diritto di patronato, il Vescovo indicava una terna tra gli idonei, successivamente il patrono o l'assemblea eleggevano il parroco. D'Angelo attesta anche i casi in cui il parroco veniva scelto mediante elezioni popolari (pratica che comincia a cadere in disuso dal 1917): si documenta che avevano diritto di elezione tutti i capi famiglia domiciliati nel territorio della parrocchia. Le elezioni si svolgevano sotto la sorveglianza

²¹ S. D'ANGELO, *Parroco e parrocchia*, 162-178.

²² Per conferenze si intendono gli incontri del clero analoghi agli incontri attuali di decanato.

del vicario foraneo, che vigilava sul fatto che non ci fossero raccomandazioni o promesse e che non si adoperasse alcun mezzo illecito con denaro²³. Una volta avvenuta l'elezione, il Vescovo nominava il candidato: solo a quel punto il neoeletto era tenuto ad accettare.

Nel 1951 la pratica del concorso speciale è ancora giuridicamente documentata e di fatto praticata nella diocesi. L'appendice al 45° Sinodo diocesano norma i documenti necessari per la partecipazione ai concorsi: si poteva concorrere dopo aver consegnato una dichiarazione con i titoli di studio conseguiti e gli attuali incarichi, l'attestato di buona condotta rilasciato dal Parroco, la partecipazione agli esercizi spirituali e il nulla osta dell'Ufficio amministrativo se il candidato era già un parroco²⁴.

Nel 1960 si passò dal concorso speciale al concorso generale, che fu l'unico indetto negli anni successivi. Lo scopo del concorso era di verificare l'idoneità all'ufficio di parroco ed era valido per tre anni, a prescindere dalla destinazione. Il decreto della curia diocesana del 12 dicembre 1959 stabilisce questa modifica:

Sua Eminenza il Cardinale Arcivescovo ha ottenuto dalla S. Sede con ven. Rescritto della S. Congregazione del Concilio in data 27 novembre 1959 la facoltà di indire esami di concorso generali per l'abilitazione al ministero parrocchiale, senza determinazione di parrocchia, di modo che ai candidati giudicati idonei si possano conferire parrocchie vacanti entro il periodo di tre anni dalla data degli esami. [...] Nella domanda ogni Re.do Sacerdote esporrà quale genere di parrocchie preferisca. Sua Eminenza esprime il Suo vivo desiderio che, specialmente Giovani Sacerdoti, si presentino per parrocchie, che non hanno Coadiutore²⁵.

Nel 1966 è documentato l'ultimo concorso generale per l'idoneità all'ufficio di parroco. L'indizione, pubblicata un mese prima della data del concorso, comunicava che:

L'esame abbraccerà tutta la teologia dogmatica e morale. L'omelia che verrà assegnata riguarderà una delle domeniche di Quaresima o la Pasqua e richiederà l'esegesi delle letture bibliche della rispettiva S. Messa. Il colloquio orale verterà sull'argomento dell'esame scritto, e sulla Costituzione Dogma-

²³ S. D'ANGELO, *Parroco e parrocchia*, 172-174.

²⁴ ARCIDIOCESI DI MILANO, *Synodus Dioecesis Mediolanensis* 45, Scuola tipografica San Benedetto, Viboldone 1961, 114-115.

²⁵ ARCIDIOCESI DI MILANO, «Esame di concorso canonico», *Rivista diocesana milanese* 49/1 (1960) 52.

tica «Lumen Gentium» del Vaticano II, della quale si suppone un'intelligente lettura²⁶.

Nel 1967 il 46° sinodo diocesano normava la nuova pratica per cui spetta unicamente al Vescovo, sentito il Vicario e il consiglio pastorale, nominare il nuovo parroco. Si inaugurò così ufficialmente la nuova forma di nomina dei parroci²⁷.

7. Valutazioni sintetiche

A partire dalle fonti prese in esame, si osserva l'abbondante e precisa determinazione canonica che si sviluppa tra il Concilio di Trento e il Vaticano II per garantire la corretta *cura animarum* e l'amministrazione dei benefici parrocchiali. Pur non entrando in tutti i diversi contesti storici e geografici nei quali questi testi sono stati recepiti più o meno fruttuosamente, emerge la consapevolezza dei legislatori riguardo al fatto che una buona ed equa provvisione sia un evento insieme delicato e decisivo per la missione della Chiesa.

Per quanto riguarda l'Italia, la comprensione di un tale rigore giuridico deve tenere conto anche del Concordato siglato nel febbraio del 1929 ed entrato in vigore nel giugno successivo²⁸. La necessità di una trasparenza dei concorsi è motivata anche dal fatto che la figura del parroco

²⁶ ARCIDIOCESI DI MILANO, «Esami di abilitazione pastorale per l'ufficio di parroco», *Rivista diocesana milanese* 55/2 (1966) 246.

²⁷ ARCIDIOCESI DI MILANO, *Sinodo 46*, Centro Ambrosiano di documentazione e studi religiosi, Milano 1972, cost. 331, 134.

²⁸ Si riporta qui l'art. 21 del Concordato del 1929: «La provvista dei benefici ecclesiastici appartiene all'autorità ecclesiastica. Le nomine degli investiti dei benefici parrocchiali sono dall'autorità ecclesiastica competente comunicate riservatamente al Governo italiano e non possono avere corso prima che siano passati trenta giorni dalla comunicazione. In questo termine, il Governo italiano, ove gravi ragioni si oppongano alla nomina, può manifestarle riservatamente all'autorità ecclesiastica, la quale, permanendo il dissenso, deferirà il caso alla Santa Sede. Sopraggiungendo gravi ragioni che rendano dannosa la permanenza di un ecclesiastico in un determinato beneficio parrocchiale, il Governo italiano comunicherà tali ragioni all'Ordinario, che d'accordo col Governo prenderà entro tre mesi le misure appropriate. In caso di divergenza tra l'Ordinario ed il Governo, la Santa Sede affiderà la soluzione della questione a due ecclesiastici di sua scelta, i quali d'accordo con due delegati del Governo italiano prenderanno una decisione definitiva». Cf *Inter Sanctam Sedem et Italiae Regnum Conventiones. Concordato* (11 febbraio 1929), *AAS* 21 (1929), 275-294. Gli accordi di Villa Madama del 1984 abrogano il ruolo dello Stato nella nomina dei parroci, affermando che è sufficiente che

era elemento non marginale nei rapporti tra Stato italiano e Santa Sede, così come è documentato nell'articolo 21, che sarà sostanzialmente mutato nell'Accordo di Villa Madama stipulato nel 1984.

Si comprendono, leggendoli a distanza di un secolo e alla luce del Concilio Vaticano II, i limiti di tale prassi e della teologia soggiacente. Il primo limite evidente è che la pratica dei concorsi è legata a filo stretto con il sistema beneficiario e, prima del Codice del 1917, con il sistema del patronato. Il sistema dei benefici generava una maggiore selezione là dove i benefici erano maggiori, mentre rischiava di penalizzare le parrocchie più povere. *Presbyterorum Ordinis* 20 e *Christus Dominus* 31 auspicano la fine dei benefici e il passaggio ad un sistema più centralizzato, equo e solidale. Si comprende come in Italia, appena si superò il sistema dei benefici, entrò in disuso anche il metodo dei concorsi, essendo questi due sistemi legati in modo stretto.

Si può affermare inoltre che questo sistema riflette una visione del ministro ordinato slegata dall'appartenenza al presbiterio; il concorso metteva i presbiteri in una sorta di competizione che non favoriva la consapevolezza di partecipare alla medesima missione. I Padri conciliari espressero più volte il parere che la cura della parrocchia non doveva apparire come un premio da conquistare, bensì un *munus* da svolgersi in comunione con il Vescovo.

Nel momento di una eventuale riforma delle destinazioni, si tratterà in ogni caso di comprendere l'istanza positiva di questo sistema per non perdere, insieme a ciò che appartiene al passato e non è più ripetibile, anche la finalità buona di tale procedura.

II. LE INDICAZIONI CANONICHE E PASTORALI DOPO IL 1983

1. Il CIC del 1983

Dobbiamo riconoscere come la normativa dettagliata che recepiva il canone 459 del Codice del 1917 non trova una uguale trasposizione nella normativa che segue l'emanazione del Codice del 1983. L'applicazione dei canoni che normano questo aspetto è lasciata alla valutazione pastorale dei vescovi e delle conferenze episcopali.

l'autorità ecclesiastica renda noto chi è il parroco, nonché rappresentante legale, di una determinata parrocchia.

I canoni 521.523.524, da leggere insieme ai canoni 149-151, ci forniscono le norme a cui il Vescovo deve attenersi per la scelta del parroco. Il Codice, senza entrare in ulteriori determinazioni, ha l'intento di ribadire la libertà del Vescovo nella scelta del parroco.

Can. 149 §1. Perché uno sia promosso ad un ufficio ecclesiastico, deve essere nella comunione della Chiesa e possedere l'idoneità, cioè essere dotato delle qualità, richieste per l'ufficio stesso dal diritto universale o particolare oppure dalla legge di fondazione.

§ 2. La provvisione dell'ufficio ecclesiastico fatta a colui che manca delle qualità richieste, è nulla soltanto se le qualità siano esattamente espresse per la validità della provvisione dal diritto universale o particolare oppure dalla legge di fondazione; altrimenti è valida, ma può essere rescissa per mezzo di un decreto dell'autorità competente o con sentenza del tribunale amministrativo.

Can 521 §1. Perché uno sia nominato parroco validamente, deve essere costituito nel sacro ordine del presbiterato.

§ 2. Si distingua inoltre per sana dottrina e onestà di costumi, sia dotato di zelo per le anime e di ogni altra virtù e abbia quelle qualità che sono richieste sia dal diritto universale, sia dal diritto particolare per la cura pastorale della parrocchia in questione.

§ 3. Per conferire a qualcuno l'ufficio di parroco, è opportuno che venga accertata con sicurezza la sua idoneità nel modo determinato dal Vescovo, anche mediante un esame.

Can 523. Fermo restando il disposto del can. 682, §1, la provvisione dell'ufficio di parroco spetta al Vescovo diocesano; essa avviene mediante libero conferimento, a meno che qualcuno non abbia il diritto di presentazione o di elezione.

Can 524. Il Vescovo diocesano, dopo aver valutato tutte le circostanze, affidi la parrocchia vacante a chi ritiene idoneo ad esercitarvi la cura pastorale, esclusa ogni preferenza di persone; per giudicarne l'idoneità, senta il vicario foraneo ed esegua le indagini opportune, uditi, se del caso, determinati presbiteri come pure fedeli laici.

Dalle ricerche condotte, sembra che l'esame per accertare l'idoneità a diventare parroci sia richiesto solo in poche nazioni. In Europa, la Conferenza Episcopale Tedesca nel 2003 ha pubblicato un documento riguardo

l'abilitazione all'ufficio di parroco, mediante esame²⁹. Tale documento della Conferenza Episcopale in realtà non ha sempre trovato recezione nelle norme delle singole diocesi. È documentato infatti come sia il Vescovo di Augsburg, sia il Vescovo di Essen ribadiscano che l'ordinario non è tenuto a nessun tipo di esame previo per nominare i parroci.

Secondo il documento della Conferenza Episcopale Tedesca l'esame conclude il secondo periodo di formazione (che segue l'ordinazione); per essere ammessi sono necessarie la prova di avvenuta partecipazione agli incontri di formazione permanente e una rilettura teologica e pratica del proprio ministero fino a quel momento. Gli elementi principali dell'esame sono la prova di predicazione e alcune domande su temi teologici e sulla loro rilevanza nella pastorale. Inoltre, è previsto un colloquio sulle esperienze già fatte e sul percorso svolto durante la formazione successiva all'ordinazione, con lo scopo di mettere in evidenza le attitudini e i talenti di ogni giovane prete in vista di una migliore scelta del futuro ministero e del modo di continuare la propria formazione. In aggiunta all'esame, nelle diocesi tedesche è previsto che si possa fare una ricerca sulla reale idoneità dei candidati anche consultando altri preti o laici.

2. Pastores Gregis § 47 (2003)

L'Esortazione Apostolica promulgata al termine del Sinodo dei Vescovi del 2001 offre nuove indicazioni per l'esercizio del ministero episcopale. Il paragrafo che interessa maggiormente questa indagine è contenuto nel quinto capitolo dell'Esortazione, capitolo dedicato al governo pastorale del Vescovo. Il presupposto di fondo è che il Vescovo debba incarnare la spiritualità della comunione, da esercitare in particolare con il suo presbiterio. L'intenzione del paragrafo è mostrare come il Vescovo sia chiamato a governare la *portio Populi Dei* a lui affidata in collaborazione profonda con i preti e i diaconi.

Il Vescovo cercherà sempre di agire coi suoi sacerdoti come padre e fratello che li ama, li ascolta, li accoglie, li corregge, li conforta, ne ricerca la collaborazione e, per quanto possibile, si adopera per il loro benessere umano, spirituale, ministeriale e economico. [...] Ogni Vescovo diocesano ha tra i suoi primi doveri la cura spirituale del suo presbiterio: «Il gesto del sacerdote

²⁹ *Münsterischer Kommentar zum Codex Iuris Canonici*, vol. III, Ludgerus, Essen, commento al canone 524.

che pone le proprie mani nelle mani del Vescovo, nel giorno dell'ordinazione presbiterale, professandogli "filiale rispetto e obbedienza", a prima vista può sembrare un gesto a senso unico. Il gesto in realtà impegna entrambi: il sacerdote e il Vescovo. Il giovane presbitero sceglie di affidarsi al Vescovo e, da parte sua, il Vescovo si impegna a custodire queste mani». In due altri momenti, vorrei aggiungere, il presbitero può giustamente attendersi la manifestazione di una speciale vicinanza da parte del proprio Vescovo. Il primo è quando gli viene affidata una missione pastorale, sia che ciò accada per la prima volta, come nel caso del sacerdote da poco ordinato, sia che avvenga per un avvicendamento ministeriale, o per il conferimento di un nuovo mandato pastorale. Il conferimento di una missione pastorale è, per lo stesso Vescovo, un momento significativo di paterna responsabilità nei riguardi di un suo presbitero [...]»³⁰.

Il gesto liturgico della promessa dell'obbedienza per Giovanni Paolo II è carico di significato e in qualche modo si rinnova ogni volta che il Vescovo affida a un suo prete o diacono un nuovo mandato. Si comprende che il gesto è molto diverso da quello che un sottoposto riserva a un superiore dell'esercito, o un vassallo al suo feudatario: esso manifesta l'obbedienza e la fiducia che l'ordinando riserva al Vescovo, ma anche la fiducia che il Vescovo ripone nel ministro in vista di una missione comune da esercitare ognuno secondo il proprio grado.

3. *Il Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi Apostolorum Successores (2004)*

Alcune declinazioni più concrete per attuare quanto chiesto dal CIC sono contenute nel *Direttorio* per i Vescovi del 2004³¹. Nella prima parte del *Direttorio* sono contenuti i principi che regolano l'agire del vescovo nei confronti dei suoi principali collaboratori nella cura pastorale. Si riportano qui le definizioni del principio della collaborazione, il principio del rispetto delle competenze e il principio della persona giusta al posto giusto.

§ 59. *Il principio della collaborazione.* L'ecclesiologia di comunione impegna il Vescovo a promuovere la partecipazione di tutti i membri del popolo

³⁰ GIOVANNI PAOLO II, Esortazione Postsinodale *Pastores Gregis* (16 ottobre 2003), § 47.

³¹ CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, «Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi "Apostolorum Successores"», 22 febbraio 2004, in *Enchiridion Vaticanum* 22, 1575-2159.

cristiano all'unica missione della Chiesa; infatti tutti i cristiani, sia singolarmente sia associati tra loro, hanno il diritto e il dovere di collaborare, ciascuno secondo la propria vocazione particolare e secondo i doni ricevuti dallo Spirito Santo, alla missione che Cristo ha affidato alla Chiesa. I battezzati godono di una giusta libertà di opinione e di azione nelle cose non necessarie al bene comune. Nel governare la diocesi il Vescovo volentieri riconosca e rispetti questo sano pluralismo di responsabilità e questa giusta libertà sia delle persone sia delle associazioni particolari. Volentieri egli partecipi agli altri il senso della responsabilità individuale e comunitaria, e lo stimoli in coloro che occupano uffici e incarichi ecclesiali, manifestando loro tutta la sua fiducia: così essi assumeranno consapevolezza e adempiranno con zelo i compiti loro spettanti per vocazione o per disposizione dei sacri canoni.

Tale principio, declinato nell'ambito di nostro interesse, richiede che le diverse componenti del popolo di Dio siano coinvolte nella scelta di destinare un prete o un diacono, affinché la scelta sia compiuta in modo oculato. In un contesto di scarsità di clero, appare ancora più urgente che ogni destinazione sia preparata da un ascolto attento di coloro che vivono una determinata realtà e che sono in grado di interpretarne i bisogni.

§ 60. Il principio del rispetto delle competenze. Il Vescovo, nel guidare la Chiesa particolare, attuerà il principio secondo il quale ciò che altri possono svolgere bene il Vescovo ordinariamente non lo accentra nelle sue mani; anzi, si mostra rispettoso delle legittime competenze altrui, concede ai collaboratori le opportune facoltà e favorisce le giuste iniziative, sia individuali sia associate, dei fedeli. Il Vescovo ritenga suo dovere non solo stimolare, incoraggiare e accrescere le forze che operano nella diocesi, ma anche coordinarle tra loro, salvi sempre la libertà e i diritti legittimi dei fedeli; così si evitano dannose dispersioni, inutili doppioni, deleterie discordie.

Questo secondo principio chiede di non caricare di pesi eccessivi sia dal punto di vista quantitativo, sia qualitativo i ministri a cui si affida uno o più incarichi. Si chiede anche al Vescovo di tenere conto del fatto che ogni cambio non coinvolge solamente i soggetti in questione, ma spesso genera cambiamenti in una rete di associazioni e gruppi che, senza essere consultati, a volte si trovano completamente messi in discussione dall'avvicinarsi dei ministri ordinati.

§ 61. Il principio della persona giusta al posto giusto. Nel conferire gli uffici all'interno della diocesi, il Vescovo sia guidato unicamente da criteri soprannaturali e dal solo bene pastorale della Chiesa particolare. Perciò egli guardi anzitutto al bene delle anime, rispetti la dignità delle persone e ne utilizzi le

capacità, nel modo più idoneo e utile possibile, a servizio della comunità, assegnando sempre la persona giusta al posto giusto.

Tali principi vanno osservati in modo particolare nella preparazione delle nomine, che rappresentano il caso serio dei rapporti tra un Vescovo e il suo presbiterio. La dimensione della preghiera, delle virtù umane e teologiche giocano qui un ruolo decisivo.

Altre indicazioni contenute nel *Direttorio* riguardano più direttamente il rapporto tra il Vescovo e i suoi preti. Si comprende che in diocesi particolarmente grandi, quanto viene detto per il Vescovo può utilmente essere riferito ai vicari episcopali.

§ 76. Nell'esercizio del suo ministero, il Vescovo si comporti con i suoi sacerdoti non tanto come un mero governante con i propri sudditi, ma piuttosto come un padre e un amico. Si impegni totalmente nel favorire un clima di affetto e di fiducia in modo che i suoi presbiteri rispondano con un'obbedienza convinta, gradita e sicura. L'esercizio dell'obbedienza viene reso più soave, e non già indebolito, se il Vescovo, per quanto è possibile e salve sempre la giustizia e la carità, manifesta agli interessati i motivi delle sue disposizioni. Abbia uguali premure ed attenzioni verso ciascun presbitero, perché tutti i sacerdoti, benché dotati di attitudini e capacità diverse, sono ugualmente ministri al servizio del Signore e membri del medesimo presbiterio. Il Vescovo favorisca lo spirito di iniziativa dei suoi sacerdoti, evitando che l'obbedienza venga intesa in maniera passiva e irresponsabile. Si adoperi affinché ciascuno dia il meglio di sé e si doni con generosità, mettendo in gioco le proprie capacità al servizio di Dio e della Chiesa, con la maturità di figli di Dio.

Questi testi ricordano che il miglior modo per un Vescovo di esercitare l'autorità è quello di promuovere le capacità dei preti, favorendo lo spirito di iniziativa, evitando ogni forma di passività o di disimpegno. Il paragrafo 78 richiama inoltre la virtù della prudenza, necessaria nel momento in cui si affida un incarico.

§ 78. *Ordinamento delle attività.* L'attività dei presbiteri deve essere ordinata guardando prima di tutto al bene delle anime e alle necessità della diocesi, senza trascurare anche le diverse attitudini e legittime inclinazioni di ciascuno, nel rispetto della dignità umana e sacerdotale. Tale prudenza nel governare si manifesta tra l'altro:

– Nella provvista degli uffici, il Vescovo agirà con la massima prudenza, per evitare il pur minimo sospetto di arbitrio, favoritismo o pressione indebita. A tal fine, solleciti sempre il parere di persone prudenti, ed accerti l'idoneità dei candidati anche mediante un esame.

– Nel conferimento degli incarichi, il Vescovo giudichi con equità la capacità di ciascuno e non sovraccarichi nessuno di impegni che, per numero o importanza, potrebbero superare le possibilità dei singoli e anche danneggiarne la vita interiore. Non è bene collocare in un ministero troppo impegnativo i presbiteri subito appena terminata la formazione in seminario, bensì gradualmente e dopo un’opportuna preparazione ed una appropriata esperienza pastorale, affidandoli a Parroci idonei, affinché nei primi anni di sacerdozio possano ulteriormente sviluppare e rafforzare sapientemente la propria identità.

In merito al caso specifico della nomina del parroco, le indicazioni del *Direttorio* insistono molto sul fatto che innanzitutto si guardi al bene di quella Chiesa particolare a cui si provvede.

§ 212. Considerata l’importanza della funzione del parroco nella cura delle anime, il Vescovo farà uso di una diligenza speciale per la sua scelta. Attraverso opportune indagini sulle esigenze particolari della parrocchia, con l’aiuto del vicario foraneo o zonale, che non mancherà di consultare, si assicuri, in primo luogo, di trovare una persona idonea per sana dottrina e rettitudine, ma anche per zelo apostolico e per altre virtù necessarie al ministero parrocchiale, come la capacità di comunicazione e le doti organizzative e direttive. Vaglierà prudentemente anche l’ambiente umano, le possibilità e i problemi della parrocchia da provvedere, cercando di inviargli un sacerdote che possa ben integrarsi nel contesto della parrocchia.

Si intuisce che se si vogliono rispettare le numerose indicazioni contenute nel paragrafo 212, è necessario dotarsi di qualche strumento oggettivo che semplifichi e renda più organico il lavoro di discernimento per individuare i candidati. Il *Direttorio* sembra escludere l’idea che solamente perché un cristiano è stato ordinato prete, automaticamente sia preparato per rivestire l’ufficio di parroco.

4. Il Sinodo 47° della Diocesi di Milano

È utile guardare come il principio del bene della Chiesa, inteso quale criterio ultimo delle destinazioni, sia stato declinato a livello locale dalla diocesi di Milano nel Sinodo del 1994. Si considerano qui i primi tre paragrafi della Costituzione 144 del capitolo VI, che il Sinodo dedica ai ministri ordinati nella parrocchia. Il contenuto più innovativo si trova al termine del terzo paragrafo, dove sono prescritte le procedure che il vicario episcopale della zona interessata deve mettere in atto prima della nomina di un nuovo parroco.

§1. Il parroco, i vicari parrocchiali e gli altri presbiteri presenti in parrocchia costituiscono il presbiterio parrocchiale. Esso deve essere luogo di vera fraternità presbiterale, che deve esprimersi in una chiara testimonianza di comunione per la comunità parrocchiale e in un'azione pastorale comune a favore degli altri componenti della parrocchia e con la loro collaborazione.

§ 2. Il parroco, come pastore proprio della parrocchia, ha un ministero necessario nella parrocchia: a lui spetta in particolare la responsabilità di far crescere l'insieme della comunità come soggetto pastorale. Egli rappresenta il ministero della presidenza del vescovo sotto la sua autorità entro l'intera comunità dei fedeli e anche in seno al presbiterio parrocchiale. È l'uomo della comunione e ha la cura della comunità nel suo insieme. Egli esercita la presidenza dell'assemblea, è a tutti accessibile, nei confronti di tutti in debito del Vangelo. Questo compito obiettivo del suo ministero lo espone ad alcuni rischi che possono essere evitati se tutta la comunità, presbiteri, diaconi, consacrati e laici, si lascia condurre dal desiderio di edificare la Chiesa. La cura del progetto pastorale, la buona presidenza della comunità e dei suoi organi rappresentativi sono condizioni necessarie per il fecondo sviluppo della comunità parrocchiale. Il servizio del parroco, e dei suoi collaboratori, nella triplice funzione di insegnare, santificare, governare, non può limitarsi alla comunità dei fedeli, ma deve essere rivolto, con tensione missionaria, a tutti gli uomini e le donne del territorio affidato alle loro cure, perché non manchi a nessuno l'annuncio del Vangelo e un segno adeguato della vicinanza della Chiesa.

§ 3. Le doti umane, cristiane e pastorali richieste al parroco non possono essere improvvisate. Nella preparazione seminaristica e nella formazione permanente del clero occorrerà, dunque, dare ad esse grande importanza; inoltre la presenza di queste capacità dovrebbe essere attentamente verificata e valorizzata al momento della nomina ad un incarico parrocchiale. La nomina del parroco spetta all'Arcivescovo, con la collaborazione del vicario episcopale della zona pastorale in cui è inserita la parrocchia e dell'intero consiglio episcopale. Il vicario episcopale di zona, dopo aver consultato il decano e avere assunto, nei modi più opportuni – sentendo anche, per quanto possibile, il consiglio pastorale – i dati conoscitivi della situazione parrocchiale e le sue specifiche esigenze pastorali, li presenti all'Arcivescovo. Il parroco legittimamente nominato, dopo aver partecipato ad un corso di esercizi spirituali, se non lo avesse già fatto durante l'anno, e adempiuti gli obblighi previsti dal Codice di diritto canonico, assuma il suo ufficio entro un mese. Egli è tenuto a partecipare alle iniziative di formazione promosse per i parroci di nuova nomina³².

³² DIOCESI DI MILANO, *Sinodo 47°*, Centro Ambrosiano, Milano 1995, art. 144, 193-194.

5. *Linee di comparazione*

La documentazione fin qui recensita ci mostra due approcci differenti e complementari per la buona provvisione dei parroci. La prima parte ha messo in luce i rigorosi procedimenti affinché la nomina venisse fatta secondo giustizia, depurata da qualsiasi ingerenza, così che solamente i candidati più idonei potessero essere ammessi alla guida della parrocchia e ai benefici ad essa connessi. Questo metodo così rigoroso rischiava di perdere di vista la dimensione collegiale dell'esercizio del ministero e anche la libertà del Vescovo connessa necessariamente al suo *munus regendi*.

La riforma conciliare ha messo maggiormente l'accento sull'unità di missione dei fedeli e in particolare l'unità di intenti tra il Vescovo e i presbiteri. Nei testi pubblicati dopo il Concilio ci si sofferma di più sulle qualità interiori del Vescovo, necessarie per giungere a una buona scelta. Il metodo del concorso, al contrario, poteva portare ad un buon risultato di elezione indipendentemente dallo stile paterno e più o meno illuminato del Vescovo. Nella forma attuale, in modo più o meno voluto, si carica il Vescovo e i suoi collaboratori di un compito per certo versi inedito nella storia precedente. Tra le qualità interiori sia dell'inviante, sia dell'inviato, si sottolinea la necessità di una formazione permanente, l'importanza per il Vescovo di conoscere la realtà nel quale verrà nominato il parroco, si auspica un ruolo maggiore anche dei consigli pastorali in merito alla conoscenza della realtà e dei bisogni di una determinata parrocchia. D'altra parte, l'intento buono di sottrarre alle ingerenze politiche la scelta di coloro che devono rappresentare il Vescovo nelle parrocchie, ha portato a una riduzione dei soggetti coinvolti, lasciando solo un vago riferimento alla eventuale consultazione di alcuni fedeli.

In conclusione, ciò che risulta carente nei testi più recenti è la poca determinazione di prassi concrete e obbliganti per attuare questo processo. In parole semplici, si è sostituito il «si deve» con «è consigliato»; tale cambiamento espone nuovamente al rischio di un certo personalismo nel modo di destinare i preti, e soprattutto rischia di vanificare tutte le esortazioni ideali che sono contenute nel codice e nei documenti citati precedentemente che, invece, convergono nel definire la qualità evangelica dell'atto della destinazione.

La proposta che conclude questa prima parte dello studio e introduce alla seconda parte è di guardare all'evento della destinazione alla luce della teologia del sacramento dell'ordine. Si è consapevoli che non potrà

essere semplicemente una legge a riformare questa prassi, ma uno sguardo rinnovato capace di cogliere la profondità di tale gesto.

III. LA DESTINAZIONE È UN EVENTO QUASI-SACRAMENTALE? UNA COMPrensIONE SIMBOLICA DELLE NOMINE

«Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato» (Mt 10,40). Per Gesù la destinazione riuscita e accolta è un evento capace di mediare la relazione tra il discepolo e il Padre. Accogliendo un discepolo-missionario non si accoglie semplicemente un uomo, ma Gesù stesso. Questo dato potrebbe essere letto come una riedizione del concetto sempre a rischio di ambiguità del ministro come *alter Christus*. In realtà, nel passo appena citato, Gesù non pone l'accento sulla dignità dell'inviato, quanto sull'atto dell'invio che rende la relazione tra chi arriva e chi accoglie «sacramentale», capace cioè di mediare la relazione stessa tra Dio e gli uomini³³.

Prima di procedere verso un criterio pratico di riforma delle destinazioni parrocchiali, mi sembra utile esplicitare i molteplici livelli simbolici che vengono evocati nel momento in cui si opera una nomina in vista di una destinazione. Si potrebbe intitolare così questa conclusione: desacralizzare le destinazioni, in vista di una maggiore rilevanza simbolica di tale gesto.

Desacralizzare il tema delle destinazioni significa evitare quella sorta di fatalismo che accompagna ogni cambio di destinazione. Spesso la comunicazione arriva in modo inaspettato per i parrocchiani, come una scelta dall'alto. Ancora più misterioso è il fatto che un determinato prete venga scelto per sostituire il predecessore. Spesso, rimane imperscrutabile

³³ A questo proposito commenta l'esegeta Massimo Grilli: «Il verbo accogliere (*decho-mai*) è ripetuto sei volte ed è uno degli elementi essenziali del passo. Lo sfondo è costituito dall'istituzione giuridica della *šaliah*, per cui l'inviato di un uomo è come l'uomo stesso, ma il testo di Mt 10,40-42 ha uno spessore ben più intenso. In essa è contenuta una triplice affermazione: a) La missione di Gesù è quella dell'inviato di Dio. È lui l'apostolo per eccellenza. b) Gli inviati di Gesù continuano la sua opera. Non nel senso di un'identificazione mistica tra inviati e mandante, ma nel senso di messaggeri plenipotenziari. c) La risposta positiva agli inviati è la prova incontrovertibile della volontà di accogliere l'inviato Gesù e, in lui, Dio e il suo Regno. Per questo, il più piccolo gesto di ospitalità nei loro riguardi assume una connotazione escatologica»; *La Bibbia*, Piemme, Casale Monferrato 2005, 2331.

il fatto che per il bene di una medesima realtà possano essere inviati dei preti con sensibilità opposte a breve distanza l'uno dall'altro. Inoltre, desacralizzare significa evitare che questo tema sia riservato solamente agli addetti del sacro, mentre tutti gli altri soggetti sono come semplici spettatori di questi cambi. A seguito di queste semplici costatazioni si propone una via simbolica per cogliere la densità di significato di questa prassi.

Vocazione dell'uomo è cercare i significati delle cose e degli eventi. L'indagine umana non si ferma all'evento, ma vuole cogliere i significati e i nessi tra ciò che accade. Le molteplici facoltà della persona cercano di comprendere la trama e i significati simbolici che essi dischiudono. Quali simboli sono iscritti nella destinazione dei ministri a determinate porzioni del Popolo di Dio? Senza pretesa di esaurire la ricerca, propongo qui sette significati simbolici inerenti alla nomina di un parroco.

La destinazione simboleggia il dono della grazia: la parrocchia o la comunità cristiana non deve fare niente per meritarsi un ministro, se non quello di non rinnegare il proprio battesimo e la propria appartenenza alla Chiesa cattolica. C'è dunque una dimensione di gratuità nel momento in cui si accoglie un ministro. Tale simbologia è ben espressa dal clima di gioia e di festa, non solo liturgica, che accompagna l'ingresso di un nuovo prete.

La destinazione simboleggia il fatto che una parrocchia non vive isolata dalle altre. Ogni cristiano è chiamato e inviato, e i ministri ordinati non fanno eccezione: essi non «cadono dal cielo» ma intessono la propria vocazione dentro una comunità cristiana, lasciano la propria parrocchia di origine come lasciano la loro famiglia e si mettono in stato di missione dentro la Chiesa locale o a favore di altre Chiese locali.

La destinazione genera una nuova storia frutto dell'intrecciarsi delle biografie dei soggetti coinvolti³⁴. Si chiede al ministro che arriva in un luogo non semplicemente di occupare uno spazio lasciato vuoto da altri, ma di scrivere una pagina di storia insieme ai fedeli a cui è mandato in vista del fatto che altri continueranno questa storia dopo di loro, in attesa del ritorno del Salvatore.

La destinazione richiama simbolicamente il comandamento di Gesù. Non si viene mandati per farsi servire ma per servire. Dunque, l'annuncio

³⁴ Per una lettura esperienziale del trasferimento di un presbitero si veda: E. PAROLARI - V. CONTI, «Entrare e uscire dalla comunità. Il "buon ricamo" di un cambio di destinazione», *Tredimensioni* 17/2 (2020) 209-217.

del Vangelo è un dovere e non un diritto, un privilegio che non accetta accomodamenti di sorta. La destinazione dice lo stile cristiano e la possibilità di imitare Gesù che si è fatto obbediente fino alla morte in croce. In questo senso il mandato rappresenta la custodia simbolica del fatto che chi arriva è un servo e non un conquistatore. Tale disposizione abituale a servire è in vista dell'abilitazione dei fratelli ad essere a loro volta protagonisti nel servizio.

La destinazione è simbolica perché trae la sua origine dal simbolo-sacramento che è l'ordinazione dentro un presbiterio³⁵. Le attenzioni dovute ai passaggi di consegne e il fatto che un prete, oltre a essere destinato a una parrocchia, è destinato a svolgere il suo ministero insieme ad altri confratelli esprime che questo servizio è sempre svolto dentro una comunione che scaturisce dal sacramento ricevuto.

La destinazione rimanda alla questione sempre aperta dell'esercizio del potere. La destinazione conferisce un potere sulle persone affidate, di ordine spirituale e quindi normato dal Vangelo, ma comunque un potere. Colui che lo detiene deve fare di tutto perché appaia che questo potere sia stato affidato secondo i criteri di giustizia che lui stesso deve pretendere dalle persone su cui esercita un'autorità. In questo senso, si capisce come il potere sia legato fortemente alle capacità che rendono abile quella persona. La buona destinazione è quella che dimostra uno sguardo sapiente sia sulle reali capacità della persona inviata, sia sui reali bisogni della comunità, così da non incorrere in una situazione di incapacità a gestire il potere che farebbe perdere di vista il fine ultimo di quella destinazione. Il riferimento al Vescovo esprime da una parte l'obbedienza del prete a colui che l'ha mandato, ma esprime anche l'autorità del Vescovo diocesano che si fa vicino al suo gregge anche mediante i ministri ordinati che ha incaricato per quella determinata porzione.

Infine, la destinazione richiama il rapporto tra la Chiesa locale e la società civile. La figura del parroco è tutt'oggi una delle più esposte alla vita della *polis*, sia per via della legislazione vigente, sia perché di fatto è la persona che più spesso si trova a rappresentare la comunità cristiana

³⁵ L'approfondimento di questo tema richiederebbe uno studio a parte. Si veda: G. FRAUSINI, *Il sacramento dell'ordine. Dacci oggi il nostro pane degli Apostoli* (= *Gestis verbi* 16), Cittadella, Assisi 2017, 397-422. La natura misterica del presbiterio è ben descritta in M. PALEARI, «Il presbiterio: forma comunionale della cura pastorale, ad immagine della Trinità», *La Scuola Cattolica* 143 (2015) 219-243.

di fronte alle amministrazioni cittadine. La scelta di un prete simboleggia dunque il fatto che la Chiesa non è una setta ma è un popolo in mezzo alla società, che desidera mantenere un profilo pubblico anche grazie alla nomina di colui che in un determinato luogo rappresenta il Vescovo sia nei riguardi dei fedeli, sia nei riguardi della società civile. Anche questo aspetto non può essere tralasciato.

Qualsiasi procedura che non voglia cadere nel funzionalismo, ma conservare la dimensione simbolica e sacramentale di questa azione ecclesiale non può perdere i significati appena descritti: la gratuità, il rispetto della storia, l'unità della Chiesa locale, l'obbedienza, la fraternità, il rapporto con la società civile. Come in ogni azione simbolica, ci saranno delle occasioni in cui il simbolo risulterà più opaco e lascerà trasparire meno queste dimensioni; altre volte l'evento della destinazione sarà compreso in tutta la sua simbolicità capace di risvegliare nelle persone la fede nel Buon Pastore che non fa mancare al suo popolo il dono del Vangelo, della comunione e dei sacramenti.

8 settembre 2021
Natività della B.V. Maria